



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

(Città Metropolitana di Napoli)

Tel. 081/8207411; fax 081/8246065
protocollo@pec.comunepalmacampania.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 186 del 29-09-2022

Oggetto:	ART.39, COMMA 1, LEGGE 27.12.97 N.449 E ART.35, COMMA 4, D.LGS. N. 165/2001 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022/2024 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022. MODIFICA
----------	---

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:02, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Aniello Donnarumma nella sua qualità di Sindaco-Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:

Cognome e Nome	In qualità di	Presenti/Assenti
Donnarumma Aniello	Sindaco-Presidente	Presente
Franzese Elvira	Assessore	Presente
Isernia Donata	Assessore	Presente
Albano Luigi	Assessore	Presente
Simonetti Giuditta	Assessore	Presente

Presenti: 5
Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Ilaria Bruno che cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, mette in trattazione l'argomento in oggetto.

- Visto il 1° comma dell'art.39 della legge 27.12.1997 n.449 ai sensi del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni Pubbliche procedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Visto il 4° comma dell'art.35 del D.Lgs. n.165/2001, ai sensi del quale tale programmazione costituisce elemento indispensabile per l'adozione di eventuali determinazioni di avvio di procedure di reclutamento;
- Visto l'art. 6, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.75/2017 ai sensi del quale *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”*
- Visto il successivo comma 3 ai sensi del quale *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del D.L. 06.07. 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*
- Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e costituisce strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;
- Dato atto che con il Decreto 08/05/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018 n. 173, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto l'art. 33, comma 3, del D.L. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, ai sensi del quale *“ A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

- Visto il DPCM 17.03.2020 con il quale sono stati individuati i citati valori soglia, differenziati per fascia demografica, nonché le percentuali annuali massime di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto ai sensi del quale il valore soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti per i Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti è pari al 27%;
- Visto l'art. 6 del medesimo decreto ai sensi del quale qualora il valore soglia del rapporto spesa del personale/entrate correnti per i Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti sia superiore al 31% va adottato un percorso di graduale riduzione del citato rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia;
- Dato atto che la media delle entrate correnti relativi ai rendiconti 2017/2018 e 2019 ammonta ad € 7.393.334,81 al netto del FCDE ($€ € 7.613.491,06 + € 8.001.268,93 + € 9.291.431,43 = € 24.906.191,42/3 = € 8.302.063,81 - FCDE € 908.729,00 = € 7.393.334,81$) mentre la spesa complessiva per il personale al lordo dei contributi previdenziali ed al netto dell'IRAP nell'anno 2019 ammonta ad € 2.144.939,80 per cui l'incidenza è pari al 29,01%;
- Visto l'art. 6, comma 3, del citato DPCM ai sensi del quale *“I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*;
- Dato atto, altresì, che nell'anno 2019 il rapporto spesa del personale/entrate correnti al netto del FCDE era pari al 25,59% (spesa € 2.144.939,80/entrate € 8.382.702,43) mentre il medesimo rapporto previsto per il corrente anno 2022, comprensivo della spesa per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato programmate, è pari al 21,74 (spesa € 2.149.463,00/entrate correnti al netto del FCDE € 9.888.032,98) per cui risulta rispettato il limite previsto dal citato art. 6, comma 3, del DPCM 17.03.2020;
- Visto il comma 557- quater dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), introdotto dal D.L. n. 90/2014, il quale dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- Rilevato che, con precedente deliberazione n. 22 del 23/02/2022, la Giunta Comunale ha proceduto alla ricognizione dell'eccedenze di personale e si è dato atto che, con riferimento all'anno 2022, non sono presenti nell'Ente dipendenti in soprannumero e in eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30/3/2011 n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);
- Rilevato che con precedente deliberazione n. 53 del 30/03/2022, la Giunta Comunale, in esecuzione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024;
- Confermato che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, il Servizio Personale ha accertato che, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Dato atto che questo Comune nell'anno 2021 ha rispettato il limite di spesa del personale rispetto al triennio 2011/2013;
- Dato atto che, nelle more di eventuali assunzioni a tempo indeterminato, risulta prioritario provvedere ad incrementi dell'orario di lavoro di personale a tempo parziale;
- Considerato che la mera integrazione dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale non costituisce nuova assunzione e, pertanto, non soggiace ai limiti e vincoli dettati per le stesse (Corte dei Conti Sez. Reg. Toscana n. 68/2011; Sez. Reg. Emilia Romagna n. 8/2012; Sez. Reg. Lombardia n. 462/2012; Sez. Reg. Campania n. 20/2014);
- Considerato che si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna nonché, nei limiti della capacità di spesa, all'assunzione di personale connesso ad esigenze temporanee in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

- Considerato che le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, il quale prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dello stesso art. 9, comma 28, non si applicano agli Enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ai sensi dell'ottavo periodo dello stesso comma 28 (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 2/2015);
- Considerato che la spesa complessiva per personale a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e altri contratti di lavoro flessibile di cui alla predetta normativa sostenuta da questo Ente nell'anno 2009, come successivamente rideterminata, ammonta ad € 102.108,00, oltre contributi previdenziali ed IRAP, per cui tale somma rappresenta il limite annuo per le assunzioni flessibili nel triennio 2022-2024;
- VISTO l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo il quale "*Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico*";
- VISTO l'art. 55 dello Statuto "*Incarichi esterni*", ai sensi del quale "*la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire*";
- Dato atto che nel caso in esame non si applica il limite previsto dal secondo periodo del comma 1 del citato art.110 relativamente esclusivamente ai posti di qualifica dirigenziale;
- Ritenuto di avvalersi della citata norma ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario alla scadenza di quello attualmente in essere
- Visto l'art 52 comma 1 bis del D.lgs 165/2001 come modificato dal decreto legge 80/2001;
- Dato atto, altresì, che le citate assunzioni a tempo determinato rientrano nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 (dipendenti a tempo indeterminato al 01.01.2021 n. 54 x 20% = numero massimo di contratti a tempo determinato attivabili 11), mentre la relativa spesa risulta esclusa dal limite previsto dal citato art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (*Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*);
- Tenuto conto che è intenzione di questa Amministrazione prevedere, come per i decorsi anni, l'integrazione oraria a favore dei n. 2 LSU tuttora utilizzati da questo Ente in misura pari a 16 ore settimanali ciascuno, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 468/1997, dando atto che la predetta integrazione rispetta il tetto di spesa previsto dal comma 557- quater dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, e il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, prescritto in materia di assunzioni flessibili da parte degli enti locali, così come indicato dalla sezione autonomie della Corte dei Conti n. 1/2017;
- Richiamata la deliberazione di giunta comunale nr. 142 del 20.07.2022 con la quale veniva approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente e ridefinizione delle competenze funzionali;
- Dato atto che all'esito del nuovo assetto della macro struttura organizzativa risulta vacante la posizione di Responsabile del II settore patrimonio e che si ritiene pertanto necessario provvedere alla sua copertura;
- Ritenuto a tal fine di avvalersi dell'art.110 comma 1;
- Ritenuto necessario altresì procedere ad un nuovo conferimento di incarichi ex art.110 comma 1 dei Responsabili del IV e V settore all'atto della scadenza degli incarichi ad oggi conferiti (18.12.2022);

- Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale nr. 110 del 15.06.2022 con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024;
- Dato atto della necessità di procedere alla sua integrazione così sopra evidenziata;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile Settore Economico Finanziario in calce alla presente proposta;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett .b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- Tanto premesso e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) Di approvare la nuova dotazione organica di questo Comune, intesa come spesa potenziale massima, imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., come risulta dalla spesa relativa al personale in servizio ed a quello da assumere nei limiti della spesa media triennio 2011/2013 nell'importo di € 1.900.257,00;
- 3) Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2022/2024 e piano occupazionale 2022 riportato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- 4) Dare atto che la presente programmazione assicura il rispetto del limite previsto dal comma 557- quater dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, nonché dal limite previsto dall'art. 6, comma 3, del DPCM 17.03.2020 e di tutti gli altri vincoli e limiti rispettivamente prescritti in materia di spese del personale dal vigente quadro ordinamentale per le programmate assunzioni a tempo determinato/indeterminato, così come attestato dal responsabile del settore economico finanziario con l'apposizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;
- 5) Dare atto che si darà luogo alle assunzioni previste con il presente atto all'esito della verifica da attestarsi da parte dei competenti responsabili della sussistenza di tutte le condizioni normativamente prescritte (giuridiche e contabili) per le assunzioni dal vigente quadro ordinamentale;
- 6) Riservarsi di procedere con successivo atto ad eventuale modifica del presente atto di programmazione del fabbisogno del personale;
- 7) In esecuzione del disposto dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ad avvenuta approvazione, trasmettere copia della deliberazione della G.C. al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 8) Di conferire incarico al Responsabile del III settore competente in materia di personale e al Responsabile del VI Settore in sostituzione del predetto Responsabile in caso di conflitto di interessi di provvedere a dar avvio all'istruttoria finalizzata alla conclusione delle programmate assunzioni

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

- Dà atto che la presente seduta ha avuto luogo in videoconferenza a norma del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 63 del 20.04.2022, con il Segretario Generale Dott.ssa Maria Ilaria Bruno in sede e collegati da remoto il Sindaco Donnarumma Aniello, l'Assessore Isernia Donata, l'Assessore Franzese Elvira, l'Assessore Simonetti Giuditta e l'Assessore Albano Luigi;
- Vista la proposta di deliberazione surriportata ad oggetto: "Art.39, comma 1, legge 27.12.97 n.449 e art.35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 programmazione del fabbisogno di personale triennio 2022/2024 e piano occupazionale anno 2022. Modifica";
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Piccolo Vincenzo;
- Con votazione unanime e favorevole espressa in modo palese per appello nominale;

DELIBERA

1. Di approvare la surriportata proposta di deliberazione ad oggetto: "Art.39, comma 1, legge 27.12.97 n.449 e art.35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 programmazione del fabbisogno di personale triennio 2022/2024 e piano occupazionale anno 2022. Modifica." che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in modo palese e per appello nominale, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco-Presidente Dott. Donnarumma Aniello		Il Segretario Generale Dott.ssa Bruno Maria Ilaria
--	--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*